



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 292

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 ottobre 2014

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	Pag. 9
--	--------

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria (*)

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	Pag. 10
---------------------------	---------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 12
---	------

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 13
---	------

7^a - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i>	» 19
--	------

<i>Plenaria</i>	» 19
---------------------------	------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i>	» 31
--	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 32
---------------------------	------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	» 38
---	------

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 2^a (Giustizia) e 10^a (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 292° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 ottobre 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> (*)		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	<i>Pag.</i>	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i>	»	39
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	40
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	43
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	44
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	48
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	55
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	58

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	59

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	63
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	70
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	72
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	74
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Plenaria</i>	»	76

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	<i>Pag.</i>	91

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 settembre 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Bucarella ha effettuato l'esposizione preliminare in ordine al documento in titolo, al termine della quale la Giunta ha riconosciuto, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, all'onorevole Papania la possibilità di essere audito e altresì di consegnare agli atti eventuali memorie scritte.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole PAPANIA, il quale, nel rimettersi alla memoria difensiva da lui precedentemente trasmessa, consegna agli atti ulteriore documentazione.

L'audito svolge quindi le proprie argomentazioni difensive, finalizzate a prospettare l'assenza del requisito di casualità delle intercettazioni in questione, come pure la mancanza del requisito della necessità delle stesse.

Intervengono quindi, avanzando richieste di chiarimenti, il relatore, senatore BUCCARELLA (*M5S*), ed il senatore Mario FERRARA (*GAL*), alle quali fornisce risposta l'onorevole PAPANIA.

Il PRESIDENTE, congedato l'onorevole Papania, dichiara chiusa l'audizione.

Il relatore, senatore BUCCARELLA, osserva che qualora non risultasse già presente agli atti, occorrerebbe acquisire formalmente dall'autorità giudiziaria competente la richiesta di proroga delle indagini preliminari del luglio 2010, alla quale ha fatto riferimento l'onorevole Papania nella sua audizione.

Il PRESIDENTE rileva che, previa verifica della documentazione già presente agli atti, potrà essere richiesta formalmente all'autorità giudiziaria competente sia la richiesta di proroga delle indagini preliminari cui faceva cenno il relatore, nonché l'ulteriore documentazione fornita nella seduta odierna dall'onorevole Papania.

La Giunta prende atto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento civile n. 17851/21 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 ottobre 2014.

La relatrice, senatrice STEFANI (*LN-Aut*) cita la sentenza della Cassazione n. 35523 del 2007, nella quale si evidenzia che l'articolo 9 (*ex* articolo 10) del Protocollo sui privilegi e sull'immunità dell'Unione Europea rinvia – a tutela dei parlamentari europei – alle stesse immunità riconosciute ai membri del Parlamento del Paese di provenienza.

Alla luce di tale considerazione occorre effettuare ulteriori approfondimenti, che richiederebbero tuttavia i necessari tempi tecnici. Nelle more di tali approfondimenti istruttori, è opportuno – a giudizio della relatrice – che venga deliberata la sospensione del procedimento, in base all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 140 del 2003.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che vadano garantite ai parlamentari le tutele di cui all'articolo 68 della Costituzione, auspicando che la Giunta assuma una decisione immediata sul caso in questione, orientata in tale direzione.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) evidenzia che nel caso di specie il magistrato avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino alla deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 140 del 2003.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) ritiene che la Giunta debba pronunciarsi in merito alla sospensione del procedimento civile, al fine di non vanificare la sfera di garanzia riconosciuta al parlamentare.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che nel caso di specie non ci siano le condizioni per l'applicazione della sospensione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 140 del 2003.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che la Giunta dovrebbe sottoporre all'Assemblea una pronuncia definitiva in merito alla richiesta di insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Albertini.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che la Giunta debba formulare una proposta definitiva per l'Assemblea sull'insindacabilità, evidenziando altresì che il Parlamento europeo si è già pronunciato in senso negativo sulla configurabilità, nel caso di specie, della prerogativa in questione. Esprime poi la propria contrarietà rispetto a proposte volte alla sospensione del procedimento civile.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che la pronuncia assunta dal Parlamento europeo preclude la possibilità di accogliere la richiesta del senatore Albertini, riguardando la stessa i medesimi fatti già oggetto della predetta decisione. Una diversa tesi sarebbe paradossale, e contrasterebbe col principio del *ne bis in idem*, in quanto comporterebbe per qualsivoglia politico la possibilità di chiedere per il medesimo fatto un riesame della decisione sull'insindacabilità già pronunciata da un ramo del Parlamento, nell'eventualità in cui venisse successivamente eletto presso l'altro ramo o presso il Parlamento europeo.

Il PRESIDENTE invita la relatrice a completare l'istruttoria e a formulare una compiuta proposta alla Giunta per quel che concerne l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE prefigura, in relazione al *Doc. IV*, n. 5 – relativo ad una richiesta di utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Azzolini – il conferimento dell’incarico al senatore Moscardelli a riferire all’Assemblea sulla proposta deliberata dalla Giunta nella seduta del 7 ottobre 2014.

Non facendosi osservazioni resta così stabilito.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 15 ottobre 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria**92^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(Parere alla 10^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BILARDI (*NCD*) illustra i disegni di legge in titolo, rilevando innanzitutto che gli articolati sono finalizzati alla creazione di strumenti di *governance* del settore spaziale, nel quale l'Italia già svolge un ruolo di primo piano in ambito internazionale, soprattutto grazie all'azione della sua Agenzia spaziale (l'ASI). La predetta Agenzia ha poi accresciuto il proprio prestigio a seguito della stipula di un accordo con il Ministero della difesa per la realizzazione del sistema satellitare COSMO-SkyMed, composto da quattro satelliti di osservazione *radar* ad alta risoluzione (tutti in orbita ed operativi), impiegati per fini di sicurezza civile e militare, interventi in aree di crisi, monitoraggio dell'ambiente e del territorio e gestione delle emergenze da calamità naturali.

Nel dettaglio, il disegno di legge n. 1110, composto da 10 articoli, provvede al riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali ed aerospaziali, innalzando il livello decisionale della *policy* in materia tramite l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri dei

compiti di indirizzo governativo e di coordinamento delle politiche di settore e prevedendo che, per lo svolgimento di tali compiti, egli possa avvalersi di un Comitato composto da ministri aventi, a vario titolo, competenza in materia, tra cui il Ministro della difesa. Tra le competenze del Comitato, che agisce in conformità agli indirizzi di politica spaziale dell'Unione europea, sono, in particolare, da segnalare il coordinamento dei programmi duali e strategici, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare e la supervisione delle collaborazioni tra l'Agenzia spaziale italiana, il Ministero della difesa e la Protezione civile. L'articolato, infine, si occupa anche dell'Agenzia spaziale italiana, prevedendo disposizioni relative al finanziamento delle sue attività e modifiche al suo statuto per garantire un funzionamento più efficace della stessa.

Il disegno di legge n. 1410, composto da 2 articoli, intende invece istituire un Comitato parlamentare per lo spazio, con funzioni di organo consultivo per il monitoraggio e l'andamento del settore nonché per la promozione della politica spaziale italiana. Il Comitato, avvalendosi di un apposito consiglio scientifico, potrà inoltre esprimere pareri sui disegni di legge relativi alle iniziative in ambito spaziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria**293^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1637) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione del relatore sen. Luigi Marino, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, la mancanza della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento alle spese per le commissioni territoriali di cui all'articolo 5, chiede conferma della congruità della quantificazione della spesa annua stimata in ottomila euro per ciascuna commissione. Chiede, poi, chiarimenti sulla compatibilità, rispetto alle previsioni iniziali di spesa, delle nuove norme inserite presso la Camera dei deputati e contenute nella lettera *b-bis*) del comma 1, che sembrano produrre un aumento del fabbisogno necessario per garantire corsi di formazione e di aggiornamento, senza considerare, altresì, i costi connessi alla collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In relazione all'articolo 7, richiede una quantificazione dei minori risparmi derivanti dalla riduzione degli obiettivi del patto di stabi-

lità interno. In merito all'articolo 8, richiede chiarimenti circa l'impatto finanziario sugli interventi già programmati del nuovo comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, che introduce un'ulteriore finalità di utilizzo degli stanziamenti di spesa autorizzati, come tetto massimo, dal comma 1 del medesimo articolo 8. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 66 del 2014 del Servizio del bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, comportano maggiori oneri le proposte 2.0.1, 4.3, 4.0.5, 4.0.6, 5.14, 5.33, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 8.1, 8.2, 8.0.3 e 8.0.5. Occorre, poi, acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 5.6, 5.7, 5.11, 5.12, 8.0.4 e 10.1. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.16, 3.17, 4.15 (analogo al 4.0.1), 4.0.3 (ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria), 5.4, 5.34, 6.1, 6.2, 6.3, 6.10, 6.15 e 8.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di produrre l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Governo che approfondisce i rilievi problematici formulati sul testo del provvedimento in titolo

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

294^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1637

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1637, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo del provvedimento, nella versione approvata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati. Pertanto, il disegno di legge in questione è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che è pervenuta la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non vi sono elementi critici in ordine ai profili di copertura del provvedimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni sulla copertura derivante dagli articoli 5 e 6 e posta a valere, in parte, sui proventi connessi ai contributi per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno: a tale riguardo, ritiene che possano sussistere criticità, stante il fatto che tali proventi vengono già utilizzati per il pagamento degli stipendi del personale addetto a svolgere le pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi in questione.

Giudica, altresì, negativamente, la previsione, contenuta nell'articolo 5, che consente l'insediamento delle commissioni territoriali per la valutazione delle domande di asilo presso le sedi prefettizie, alla luce del fatto che le prefetture dovrebbero essere oggetto di riduzione nell'ambito del processo di revisione della spesa, senza considerare, altresì, che molti uffici prefettizi risultano inadempienti nel pagamento del canone di locazione dovuto alle amministrazioni proprietarie dei palazzi nei quali le prefetture trovano ubicazione.

Infine, rileva aspetti non del tutto convincenti con riguardo all'articolo 7 che prevede, per alcuni comuni interessati dai flussi migratori, una riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno.

Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni ragguagli, facendo presente che gli articoli 5 e 6 utilizzano, per la copertura, stanziamenti già disponibili nel bilancio dello Stato, mentre l'articolo 7 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare diversamente una quota parte di risorse già provviste di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE precisa che, in merito agli articoli 5 e 6, le nuove attività ivi disciplinate sono incluse nella copertura finanziaria generale recata dall'articolo 10 del provvedimento in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, fa, quindi, presente che riferirà all'Assemblea circa i profili di carattere finanziario emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (99-bis)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando, preliminarmente, che l'atto del Governo in esame era già stato esaminato da questa Commissione, per il parere sui profili finanziari, nella precedente formulazione (Atto del Governo n. 99) e, in data 31 luglio 2014, era stato reso un parere non ostativo con osservazione. Il provvedimento è stato nuovamente deferito, in data 6 ottobre 2014, alla 6^a Commissione permanente, che è chiamata ad esprimere un nuovo parere entro il prossimo 16 ottobre. A tale proposito, ricorda che, in relazione al disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (cosiddetta delega fiscale), qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il decreto può essere comunque adottato dal Governo, qualora i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia non siano espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Lo schema in titolo è stato, altresì, assegnato a questa Commissione, per l'eventuale formulazione di osservazioni, sui profili finanziari, da trasmettere alla Commissione di merito.

Per quanto di competenza, in relazione alle novità più significative, sotto il profilo finanziario, dell'articolato in esame, rileva che l'articolo 18 (sulle società in perdita sistemica) amplia da tre a cinque anni il periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina delle società in perdita sistemica, decorso il quale le stesse si considerano non operative, con conseguente applicazione del regime fiscale più sfavorevole delle società di comodo. La disposizione comporta una perdita di gettito che la Relazione tecnica quantifica, a regime, in circa 23, 2 milioni di euro su base annua.

L'articolo 28 (coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari) interviene su diversi profili regolamentari. In primo luogo, ridefinisce la disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario di ritenute fiscali su redditi da lavoro dipendente dovute dall'appaltatore o dal subappaltatore. Altresì, si prevede che il committente che ha eseguito – stante la solida-

rietà prevista – il pagamento di trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurati in luogo dell'appaltatore o del subappaltatore, sia tenuto «ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Si prevedono, inoltre, ulteriori forme di cooperazione/collaborazione tra INPS ed Agenzia delle entrate, disponendosi che l'INPS, con cadenza mensile, renda disponibile all'Agenzia i dati relativi alle aziende ed alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'istituto stesso. La relazione tecnica stima che dalla nuova disciplina della responsabilità del committente non derivino sostanziali effetti sui saldi di finanza pubblica. Si rappresenta, sul punto, che alle originarie disposizioni di cui si propone l'abrogazione non erano stati associati effetti finanziari. Andrebbe poi chiarito il significato dell'inciso «ove previsto» prima citato. In base ad esso, potrebbe ritenersi, infatti, che l'attribuzione degli obblighi propri del sostituto di imposta possa ritenersi sussistere nei soli casi in cui altra fonte normativa li preveda, ma, in tal caso, sarebbe evidente la portata normativa della novella. Andrebbe poi verificato come tali obblighi si coordinino con le corrispondenti posizioni dell'appaltatore o del subappaltatore verso l'amministrazione finanziaria, al fine di evitare incertezze applicative. Quanto alle nuove forme di cooperazione tra Inps ed Agenzia delle entrate, si chiedono rassicurazioni circa la possibilità che dette attività possano svolgersi nell'ambito delle dotazioni e risorse esistenti, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica.

I commi 4 e seguenti intervengono sulla disciplina degli effetti della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, con riferimento ai riflessi che il perfezionamento di tale formalità determina in ordine alla validità ed efficacia degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed interessi dovuti dalle società cancellate. L'obiettivo è quello di evitare la vanificazione delle azioni di recupero poste in essere dall'Amministrazione finanziaria, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidati che attribuiscono alla cancellazione effetto estintivo della società, a prescindere dall'esistenza di posizione debitorie insoddisfatte o non ancora definite verso l'erario. A tal fine, la novella proposta differisce gli effetti dell'estinzione della società al decorso di cinque anni dalla richiesta di cancellazione. L'ampliamento delle possibilità di esperimento di accertamenti e riscossioni che ne consegue è suscettibile di determinare effetti finanziari positivi, in termini di recupero di gettito, che la Relazione tecnica stima in 50 milioni a decorrere dal 2016, in termini di saldo netto da finanziare. Quanto all'andamento di cassa, la Relazione tecnica quantifica un recupero di gettito di 50 milioni per il 2015 e di 80 milioni a decorrere dal 2016, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Al riguardo, pur potendosi ascrivere alle nuove disposizioni effetti positivi in termini di recupero di gettito, sarebbe stato preferibile, in ottica prudenziale, non utilizzare le maggiori entrate rivenienti per la copertura degli altri oneri finanziari ascrivibili allo schema in commento, anche in considerazione delle difficoltà nel recupero

delle imposte dovute nei casi contemplati dalla norma che, si ricorda, interessano società cancellate e, quindi, non più operative.

L'articolo 35 interviene sul procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di assistenza fiscale e sui requisiti richiesti per l'esercizio. Sul punto, si chiede conferma della concreta possibilità per l'Agenzia delle entrate di poter effettuare le verifiche ivi previste sui centri di assistenza fiscale, avvalendosi delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali esistenti. Da ultimo, evidenzia che l'articolato non reca una norma finale che, in modo espresso, individui, anche sotto il profilo della decorrenza temporale, gli oneri finanziari riferibili al provvedimento e la relativa copertura, assicurando la neutralità degli effetti finanziari ascrivibili all'emanando decreto legislativo. Altresì, la Relazione tecnica non considera espressamente, in via riassuntiva e riepilogativa, tali effetti, che, essenzialmente, sono imputabili, in termini di maggiori oneri, all'articolo 18 e, come forma di copertura, all'articolo 28. Peraltro, tali effetti, dalle risultanze della Relazione tecnica, troverebbero compensazione con un saldo netto positivo in termini di maggiori entrate.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampia disamina svolta.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra, quindi, il seguente schema di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che:

– in merito all'articolo 35, l'Agenzia delle entrate possa svolgere le verifiche ivi previste sui centri di assistenza fiscale, avvalendosi delle sole dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e con i seguenti rilievi:

– risulta necessario inserire nell'articolato una disposizione finale che individui, partitamente per ogni singolo articolo di carattere oneroso, in modo esplicito, anche sotto il profilo della decorrenza temporale, gli oneri finanziari riferibili al provvedimento in titolo e la relativa copertura, assicurando così la neutralità degli effetti finanziari ascrivibili al decreto legislativo in corso di emanazione;

– è altresì necessario che, qualora il combinato disposto dei maggiori oneri ascrivibili all'articolo 18 e delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 determini un saldo netto positivo in termini di maggiori entrate, queste ultime confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge delega n. 23 del 2014.».

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso positivo sullo schema di osservazioni illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che la proposta del relatore verrà messa in votazione nella seduta già convocata per le ore 9 di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 127

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 322 E
CONNESSI (STATIZZAZIONE EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI)*

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la
ricerca Angela D'Onghia.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*), il quale domanda quale sia il termine per la presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito. Ove esso fosse fissato alla settimana prossima, potrebbe a suo avviso essere presa in considerazione l'ipotesi di rinviare la votazione dello schema di parere.

Risponde il PRESIDENTE, precisando che formalmente il termine è fissato a venerdì 17 ottobre alle ore 12, anche se potrebbe essere decisa una posticipazione. Laddove la Commissione volesse esprimere un parere più incisivo per indirizzare l'attività emendativa, sarebbe dunque a suo giudizio opportuno votare nella giornata odierna. Invita pertanto la relatrice ad illustrare lo schema di parere, fermo restando che acquisirà l'orientamento dei Capigruppo sull'ipotesi di rinviare la votazione.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) premette di aver svolto un assiduo confronto informale con i Dicasteri di riferimento in relazione alle criticità sollevate nella relazione introduttiva. Dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che invita la Commissione di merito a chiarire i principali aspetti problematici per quanto di interesse della 7^a Commissione.

Richiamando il dibattito svolto ieri, domanda al Governo maggiori delucidazioni sull'articolo 10, nella parte in cui esclude la dirigenza scolastica dal riordino della dirigenza pubblica, come peraltro richiesto dalla senatrice Blundo.

In merito alla proposta del senatore Bocchino di istituire, all'articolo 8, una categoria dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensiva delle istituzioni universitarie, AFAM e degli enti pubblici di ricerca, precisa che non vi è alcuna preclusione da parte sua ma ritiene che ciò non risolverebbe il problema dell'impropria classificazione delle scuole. Reputa perciò preferibile lasciare in sospeso la questione, rimarcando comunque che nello schema di parere vengono chiaramente esposte le criticità. Afferma pertanto che una nuova definizione per il comparto universitario e della ricerca, benché in linea con l'obiettivo di distinguere tali enti dalla pubblica Amministrazione, manterrebbe inalterata l'esigenza di riunificare a livello classificatorio anche le scuole statali rispetto a quelle paritarie, ora distinte in due diverse categorie.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che la dirigenza scolastica è già disciplinata da misure specifiche che prevedono il corso-concorso e non può essere assimilata a quella amministrativa per profili riguardanti tanto i requisiti quanto l'inquadramento giuridico ed economico.

Si riserva comunque di effettuare un approfondimento in merito alla proposta del senatore Bocchino, qualora si propendesse per il rinvio della votazione.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere, che contempera a suo avviso adeguatamente le esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) ritiene che il provvedimento sia assai più complesso di quanto inizialmente previsto, tenuto conto dei numerosi profili che impattano sulle competenze della Commissione. Reputa perciò preferibile rinviare la votazione, auspicando che la Commissione di merito posticipi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Tiene peraltro a precisare che l'istituzione di una nuova definizione di amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica inciderebbe su quella dicotomia presente nel testo in merito alla distinzione degli istituti in base al canale di finanziamento. Essa verrebbe pertanto superata proprio grazie ad una categoria aggiuntiva che includa le università, le istituzioni AFAM e gli enti pubblici di ricerca. Prende comunque atto delle spiegazioni della relatrice, sollecitandola ad un ulteriore approfondimento.

Fa notare altresì che l'articolo 7 assegna alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento più forte sulle politiche pubbliche; sottolinea al riguardo il collegamento tra tale previsione e uno dei contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV, n. 36*) laddove si ipotizzava l'istituzione di una cabina di regia che fungesse da raccordo per le politiche sulla ricerca. Invita pertanto la relatrice ad inserire un esplicito riferimento a ciò nello schema di parere.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ringrazia anzitutto per l'attenzione dimostrata rispetto ad una sua richiesta di chiarimento, che testimonia un atteggiamento collaborativo. Onde chiarire ulteriormente le questioni in sospeso, si dichiara d'accordo con l'ipotesi di rinviare il seguito dell'esame.

Anche la senatrice PUGLISI (*PD*) condivide la proposta di rinvio.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) segnala a sua volta che, in merito all'articolo 7, vi è una esplicita osservazione volta ad evitare che le strutture periferiche del Dicastero dei beni culturali confluiscono nell'Ufficio territoriale dello Stato. Si interroga in proposito se un'analoga esigenza possa essere manifestata anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alla sua articolazione territoriale.

Si riserva comunque di valutare gli ulteriori aspetti sollevati, precisando al senatore Bocchino di aver posto una mera questione di opportunità.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'opinione dei Capigruppo, rinvia la votazione dello schema di parere a martedì prossimo, dichiarando che rappresenterà tale esigenza anche alla Commissione di merito affinché sia po-

sticipato il termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede comunque alla relatrice di predisporre entro martedì mattina una versione aggiornata dello schema di parere onde poter giungere celermente alla conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01195 dei senatori Zeller e altri sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, precisando che, sulla base dell'informazione assunte presso il competente Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'organico dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è di quattordici unità, corrispondenti ai quattordici istituti scolastici autonomi con lingua di insegnamento slovena (Trieste e Gorizia) e con insegnamento bilingue sloveno-italiano (Udine). Comunica poi che, nell'anno scolastico 2014-2015, risultano in servizio dieci dirigenti scolastici, di cui uno distaccato presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Considerato che una scuola è retta da un preside incaricato, puntualizza che il totale delle scuole affidate in reggenza è di quattro unità e ciò è in linea con la media nazionale e delle altre Regioni. Afferma comunque che tale situazione è destinata a risolversi a breve, considerato che il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, previsto dalla nuova normativa emanata in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, *ex* articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, verrà bandito annualmente, contestualmente al corso-concorso nazionale.

Per quanto riguarda i direttori dei servizi generali e amministrativi, i cosiddetti DSGA, puntualizza in primo luogo che gli istituti autonomi di lingua slovena nella provincia di Gorizia sono quattro e non cinque; inoltre negli istituti dove non è in carica un direttore di ruolo, il servizio è comunque garantito con il ricorso agli assistenti amministrativi, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello generale.

In ordine, poi, alle organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, evidenzia che ad esse sono estesi i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; a riprova di ciò, risulta al Ministero che, alle convocazioni relative al personale delle scuole in questione, sia sempre invitata l'organizzazione sindacale di lingua slovena che invia, per l'occasione, un proprio rappresentante.

In merito, inoltre, allo «sportello» provinciale di Gorizia dell'Ufficio per le scuole con lingua di insegnamento slovena, comunica che esso non

risulta affatto soppresso, come sostenuto dall'interrogante, ma è comunque operante, anche se con orario ridotto. Segnala infatti che il relativo personale, già previsto in distacco ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 932 del 1973, attualmente non è in servizio perché si è in attesa del parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, in merito alla validità della suddetta disposizione normativa a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 38 del 2001.

Alla luce di quanto esposto, assicura infine che l'attività del Ministero è orientata a garantire la tutela della minoranza linguistica slovena e ad evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani generazioni. Riferisce infatti che il Ministero, in occasione della definizione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2014-2015, nel provvedere alla redistribuzione su base regionale dei posti per i docenti, ha aumentato la dotazione organica di diritto nel Friuli-Venezia Giulia di quattro posti con riferimento agli istituti di lingua slovena.

Replica il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) in qualità di firmatario dell'interrogazione, dichiarandosi soddisfatto. Tiene tuttavia a precisare che la procedura prevista per il personale risulta inusuale oltre che dubbia dal punto di vista giuridico.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, come preannunciato ieri, avverte che sottoporrà ai Capigruppo la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (PD) riferisce sul decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per il 2014, giudicandolo vitale per l'attività di tali enti. Pur rilevando con rammarico che esso è presentato quasi al termine dell'anno di corresponsione delle risorse, rammenta in premessa che il tema ritenuto essenziale dalla Commissione è sempre stata la previsione di fondi aggiuntivi per il finanziamento premiale, che non gravassero sulle assegnazioni ordinarie disposte dall'atto in esame. Registra quindi che anche per il 2014 ciò non è avvenuto, ma invita a valutare con favore l'impegno annunciato dal Governo affinché nella prossima manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività ordinaria.

Dopo aver segnalato che l'ammontare del FOE per il 2014 è sostanzialmente inalterato rispetto al 2013, essendo pari a 1.754.828.000 euro, contro 1,768 miliardi di euro circa dello scorso anno, rammenta che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto «decreto scuola»), il FOE è distribuito sulla base della programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, rende noto che il Dicastero, nel febbraio 2014, ha emanato una direttiva recante le indicazioni per i Piani triennali di attività (PTA) 2014-2106 degli enti, valutati i quali sono state dunque decise le assegnazioni finanziarie ordinarie.

Ricorda peraltro che il FOE si ripartisce annualmente ma si danno indicazioni anche per i due anni successivi. In proposito rammenta che, l'anno scorso, nel parere reso al Governo sul riparto del FOE 2013, la 7^a Commissione chiese di considerare già per il 2014 la previsione di assegnazione dei fondi pari al 100 per cento dell'ammontare fissato per il 2013, contribuendo così a modificare lo schema di decreto che invece inizialmente prevedeva il 98 per cento. Riscontra pertanto con favore che anche nel provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento dell'assegnazione 2014.

Rileva inoltre che è stata mantenuta l'ulteriore finalità, già prevista dal 2011, di destinare una quota non superiore all'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel PNR 2011-2013. In proposito, il Dicastero riferisce di aver avviato un monitoraggio dei predetti progetti, predisponendo un apposito modello di rendicontazione. Successivamente, è stata nominata una commissione di valutazione chiamata a valutare i progetti stessi alla luce delle attività rendicontate da ciascun ente; in seguito, sulla base di tali valutazioni, si è provveduto al riparto della quota dei progetti rendicontati per gli anni 2011 e 2012. Relativamente a ciò, rammenta che la 7^a Commissione, nel 2013, chiese al Go-

verno anzitutto di limitare le assegnazioni non ordinarie, ossia proprio quelle inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali propose peraltro di estendere il monitoraggio *ex post* già previsto – come si è detto – per i progetti bandiera. Sempre con riferimento alle progettualità straordinarie, evidenzia comunque che per il 2014 esse spettano solo al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), all'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), alla Stazione zoologica A. Dohrn e all'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM).

Sul piano dei finanziamenti premiali, mette in risalto alcune novità: in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere reso dalla 7^a Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita nel 7 per cento, in deroga alla normativa vigente, che peraltro prevede incrementi progressivi. Ciò consente dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria, tenendo conto che in più occasioni (non da ultima la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca), la Commissione ha ribadito il carattere aggiuntivo delle risorse premiali.

Sul piano dei criteri per il riparto della quota premiale, rammenta che per il 2013 essi erano stati inseriti direttamente nel decreto di distribuzione dei fondi premiali, mentre la 7^a Commissione ne aveva chiesto una definizione univoca valida a regime. Puntualizza che, questa volta, già l'atto in titolo che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014 reca anche i criteri per il finanziamento dei progetti premiali, demandando la concreta assegnazione delle somme ad un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Pertanto, si stabilisce, in primo luogo, che la proposta di distribuzione sia elaborata dal Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) e che l'ammontare del 7 per cento, pari a circa 99,5 milioni di euro, sia così suddiviso: una quota del 70 per cento sulla base della VQR 2004-2010 – Rapporto finale 30 giugno 2013, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e struttura (come l'anno scorso), ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente, come indicato nella relazione introduttiva al provvedimento, e alla confrontabilità dei parametri dimensionali; il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti predisposti in collaborazione tra gli enti, privilegiando quelli a favore di infrastrutture di valenza internazionale. Sottolinea poi che per l'assegnazione della suddetta quota, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è emanato un apposito avviso per la presentazione delle domande e ciascun ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Sulla vicenda dei progetti premiali, che comunque saranno oggetto di un prossimo decreto di riparto, registra criticamente ancora una volta la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle

risorse, con l'effetto – lamentato in passato dalla Commissione – che quei risultati potrebbero non essere più attuali. Riconosce invece una maggiore attenzione del Ministero per attenuare l'eterogeneità della classificazione degli enti, visto che terrà conto delle caratteristiche e delle dimensioni di ciascun ente. Manifesta altresì apprezzamento per la volontà di emanare un prossimo bando per la quota basata sui programmi, che permetterà una maggiore rispondenza dei dati rispetto all'annualità in corso, bilanciando così la «storizzazione» della VQR e disponendo di prodotti «più aggiornati». Ciò è ancor più necessario a suo giudizio se si considera che per il riparto dei fondi premiali 2013 i progetti valutati come parametro erano riferiti al 2011 e 2012. Pur dando atto al Dicastero di aver effettuato uno sforzo per una maggiore attualità delle valutazioni, nota comunque che il finanziamento premiale verrà sempre ripartito con ritardo, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti. Sul punto, rileva criticamente che non è previsto alcun termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in vigore del riparto del FOE 2014.

Fa presente inoltre che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede il parere delle Commissioni parlamentari sul riparto del FOE, distinto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 in una quota ordinaria e in una premiale. Non è ben chiaro pertanto a suo avviso se la concreta assegnazione dei finanziamenti premiali – demandata per il 2014, come si è detto, ad un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca – verrà sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari. Domanda perciò un chiarimento al Governo, affermando la volontà della Commissione di esprimersi anche sul riparto premiale, tanto più che essa va ricondotta a determinate linee strategiche.

Riferisce infine che anche per l'anno 2014 viene stanziata una quota destinata all'assunzione per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Preannuncia al riguardo l'intenzione di inserire un richiamo nel parere all'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca; per il superamento dell'attuale crisi, ritiene infatti necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi.

Venendo al dettaglio della ripartizione, fa presente che la somma di 1.622.381.075 euro è attribuita agli enti, mentre la cifra restante è rivolta al finanziamento di iniziative fissate per legge o altre disposizioni. Rende noto in particolare che: 99.495.475 euro sono destinati al finanziamento premiale; 14.000.000 di euro sono destinati alla Società Sincrotrone di Trieste; 8.700.923 euro sono destinati al funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (IN-

DIRE); 5.551.000 euro sono destinati al finanziamento dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); 1.500.000 euro sono destinati al finanziamento dell' ANVUR; 1.613.045 euro e 1.052.482 euro riguardano le assunzioni per chiamata diretta, come sopra accennato; 534.000 euro sono destinati a enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appositamente accantonati per essere attribuiti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. In conclusione, si augura uno sforzo dell'Esecutivo per dare impulso a quei cambiamenti necessari anche in vista di un riordino del Sistema nazionale della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322 e connessi (statizzazione *ex* istituti musicali pareggiati) ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dei Conservatori e del Coordinamento 15 maggio 1930, i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni che perverranno in seguito – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi avente ad oggetto la programmazione dei lavori, prevista per oggi, mercoledì 15 ottobre, al termine della seduta plenaria, è posticipata alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premessi che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;

quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:

– l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;

– gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività, l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;

– l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;

– l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;

– l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della predetta delega;

esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;

ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;

valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le «amministrazioni di istruzione e cultura»: scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei, biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli «organismi privati di interesse pubblico», per quanto di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;

manifestate perplessità per le due categorie di «amministrazioni di istruzione e cultura» e di «organismi privati di interesse pubblico» sotto vari profili, quali:

– l'esclusione della ricerca dalla definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura», che nei fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca, espressamente menzionati;

– la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sarebbe pertanto emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle risorse;

– l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli «organismi privati di interesse pubblico», mentre più correttamente rientrerebbero nelle «amministrazioni di istruzione e cultura»;

considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza «dal ricevimento

del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'Amministrazione procedente»;

2. con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), considerato che il Dicastero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n. 95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;

3. quanto all'articolo 8:

a) si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7^a Commissione, anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;

b) si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle «amministrazioni di istruzione e cultura» quelle statali e negli «organismi privati di interesse pubblico» quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;

c) nella definizione di «amministrazioni di istruzione e cultura» sono comprese anche le istituzioni educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;

4. in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di provvedimenti specifici, che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;

5. con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al personale della scuola.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 18,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore SONEGO (*PD*), richiamando il dibattito svolto nelle precedenti sedute sugli atti comunitari in esame, illustra una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il vice ministro NENCINI dichiara, a nome del Governo, di condividere la proposta di risoluzione illustrata dal relatore, anche nelle osservazioni e nei rilievi. Sottolinea infatti che tali indicazioni sono del tutto coerenti con la linea sostenuta dal Governo italiano in sede europea rispetto al Quarto pacchetto ferroviario, che su molti aspetti è stata recepita e condivisa dalla maggior parte degli Stati membri.

Conferma quindi l'impegno forte dell'Italia a favorire una positiva conclusione della trattativa in sede europea, nel senso di una sempre maggiore liberalizzazione del mercato ferroviario, tema sul quale l'Italia ha una posizione all'avanguardia tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Il senatore FILIPPI (*PD*) apprezza la posizione del Governo e la sintonia con il Parlamento che si sta delineando su questo tema così importante.

Sempre con riferimento al settore ferroviario, segnala l'opportunità di conoscere i risultati dell'azione svolta dall'Autorità di regolazione dei trasporti per favorire una più ampia competitività e liberalizzazione del settore stesso. Infine, rinnova la richiesta di audire quanto prima i vertici di Ferrovie dello Stato S.p.A. in merito al preannunciato processo di privatizzazione del Gruppo.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 8, 9, 10,
11, 12 E 13**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminate, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (atto comunitario n. 8); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (atto comunitario n. 9); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (atto comunitario n. 10); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (atto comunitario n. 11); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (atto comunitario n. 12) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (atto comunitario n. 13);

premessi che:

la Commissione europea ha adottato il 30 gennaio 2013 il cosiddetto «Quarto pacchetto ferroviario», che si articola nelle suddette sei proposte legislative e che mira a ridefinire l'assetto complessivo della normativa di settore, al fine di accrescere la competitività e l'efficienza del sistema e di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono al completamento dello spazio ferroviario europeo;

gli interventi proposti riguardano, da un lato, le modalità con le quali sono effettuati i servizi di trasporto, con particolare riferimento ai profili della sicurezza e dell'interoperabilità (il cosiddetto «pilastro tecnico») e, dall'altro, l'assetto del mercato e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (il cosiddetto «pilastro politico»);

ricordato che:

con l'atto comunitario n. 8 la Commissione europea intende abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69, che permette agli Stati membri di compensare talune imprese ferroviarie, indicate in un apposito elenco, per il pagamento di obblighi che le imprese che operano in altri settori di trasporto non devono sostenere. In un mercato ormai liberalizzato, non si ritiene più corretto operare discriminazioni fra le imprese ferroviarie comprese nell'elenco e tutte le altre;

l'atto comunitario n. 9 ridefinisce le funzioni e i poteri dell'Agenzia ferroviaria europea (ERA), responsabile della sicurezza e dell'interoperabilità delle ferrovie. Nel Quarto pacchetto ferroviario si propone inoltre la modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE (direttiva sull'interoperabilità ferroviaria) e della direttiva 2008/57/CE (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia;

l'atto comunitario n. 10 ha come finalità generale di migliorare la qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia e aumentarne l'efficienza operativa, sviluppando ulteriormente lo spazio ferroviario europeo unico. In particolare, si intende superare i limiti del regolamento (CE) n. 1370/2007, che non detta norme comuni in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico e di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, posto che alcuni Stati membri hanno introdotto l'aggiudicazione mediante gara e altri l'aggiudicazione diretta. La Commissione europea ritiene che tale frammentazione di regimi normativi nell'UE ostacoli le imprese ferroviarie nella valorizzazione di tutte le potenzialità di esercizio dell'attività nel mercato interno;

l'atto comunitario n. 11 è volto a intensificare la pressione concorrenziale sui mercati ferroviari nazionali e a migliorare la *governance* del gestore dell'infrastruttura. I problemi che la Commissione europea ritiene necessario affrontare riguardano:

- l'accesso al mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri;
- la *governance* dei gestori dell'infrastruttura;
- una serie di ostacoli all'ingresso sul mercato derivanti da situazioni nelle quali la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto fanno parte della stessa struttura integrata;
- strutture integrate che rendono molto più difficile applicare la separazione contabile fra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto;

l'atto comunitario n. 12 intende armonizzare le norme tecniche per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, favorendo l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti ferroviarie nazionali, nonché l'accesso a tali reti;

l'atto comunitario n. 13 intende migliorare la sicurezza del sistema ferroviario e l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. Esso modifica la direttiva 2004/49/CE;

considerato che:

nell'ambito della trattativa in seno alle istituzioni europee, si è raggiunto un sostanziale accordo sulle misure che compongono il pilastro tecnico, mentre permangono ancora divergenze per quanto riguarda le misure del pilastro politico;

il pacchetto qui descritto costituisce un passo avanti nella definizione di regole comuni per migliorare il sistema ferroviario e organizzare un mercato unitario del trasporto su rotaia con la rimozione di ostacoli alla concorrenza. Si osserva tuttavia che il complesso delle regole proposte risente ancora delle notevoli resistenze, diffuse in tutti i paesi membri, alla statuizione di un quadro regolatorio che organizzi un mercato europeo del trasporto ferroviario effettivamente unico ed aperto alla concorrenza;

le resistenze si sono concentrate soprattutto sulla proposta (COM(2013) 29) (atto comunitario n. 11), riguardante lo spazio ferroviario europeo unico (apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e *governance* dell'infrastruttura ferroviaria), mentre gli altri provvedimenti sono stati accolti dal Parlamento europeo e dagli *stakeholder* comunitari con un certo favore;

la suddetta proposta dichiara di voler rimuovere i limiti all'organizzazione di un mercato ferroviario effettivamente unico ed aperto: sono limiti, asserisce la Commissione europea, causati dalla commistione di interessi tra gestori/proprietari dell'infrastruttura ferroviaria e aziende che svolgono il servizio del trasporto. La Commissione si riferisce ai cosiddetti gruppi «integrati», di solito figli delle antiche gestioni monopolistiche di Stato, che sono soggetti d'impresa i quali riassumono in sé, da un lato, la missione di garantire l'accesso universale e non discriminatorio alla rete delle infrastrutture sulla base dell'interesse generale e, dall'altro, la contrastante missione imprenditoriale di svolgere attività di trasporto sulla rete della quale il vettore in questione è gestore e spesso proprietario. La Commissione europea ritiene che tale attività di trasporto si svolga molto spesso sfruttando un accesso alla rete delle infrastrutture del tutto privilegiato rispetto agli altri operatori. La proposta (COM(2013) 29) vuole insomma rimuovere un conflitto di interessi che impedisce un mercato ferroviario europeo unico ed aperto;

la Commissione europea non propone l'*unbundling* delle reti, come ci si sarebbe aspettati per invertere gli obiettivi dichiarati, ma solo un quadro di regole che, pur consentendo il permanere dei «gruppi integrati», introduce alcune misure volte a migliorare l'autonomia gestionale degli amministratori delle società della rete rispetto alla *holding* e ad assicurare un più convincente trasparenza economica e finanziaria nelle relazioni intra-gruppo: società della rete/*holding*/altre società controllate dalla *holding*;

pur in presenza di una ipotesi di regolazione non proprio convincente rispetto alle finalità dichiarate la proposta (COM(2013) 29) della Commissione europea è stata emendata dal Parlamento europeo affievolendo ulteriormente il progresso verso la costituzione di un mercato europeo del trasporto ferroviario realmente unico ed aperto;

l'Italia, in qualità di Presidente di turno dell'Unione europea, è fortemente impegnata per favorire il raggiungimento di un accordo fra i Paesi membri su tutti gli aspetti ancora in discussione, al fine di assicurare una positiva e rapida conclusione della procedura;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si ritiene che l'intera proposta del Quarto pacchetto ferroviario sottoposta dalla Commissione europea all'attenzione del Parlamento e del Consiglio sia condivisibile e meritevole di sostegno. Il Quarto pacchetto costituisce un essenziale sostegno al miglioramento del sistema ferroviario comunitario e italiano contribuendo in modo significativo, nel caso di quest'ultimo, a rimuovere gli ostacoli che in questi anni hanno impedito la nascita di un vero mercato aperto e contendibile del trasporto ferroviario;

appare pertanto opportuno incoraggiare la Commissione europea a sostenere il Quarto pacchetto nella versione originaria proposta al Parlamento e al Consiglio, nonché impegnare il Governo italiano a promuovere e sostenere, in sede di Consiglio, il pacchetto proposto dalla Commissione.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1110, 1410 E 1544 (POLITICHE SPAZIALI ED AEROSPAZIALI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria**107^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-01216, il sottosegretario BOBBA ricorda che il comma 215 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 ha istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro delineandone le finalità e fissando una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016. Lo schema di decreto, non regolamentare, con cui sono stabilite le iniziative finanziabili a valere sul predetto Fondo già predisposto, è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire il prescritto parere.

Richiama quindi l'attenzione su una serie di interventi di notevole importanza finalizzati al potenziamento delle politiche del lavoro, sia attive che passive, posti in essere dal Governo attuale; tra essi, segnala il Piano nazionale Garanzia Giovani, quale strumento di occupabilità e di attivazione, e il rifinanziamento a più riprese degli ammortizzatori sociali in deroga, in larga parte mediante incrementi del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ulteriormente incrementato dall'articolo 40 del decreto-legge n. 133 del 2014 per un importo pari, per il 2014, a 728 milioni di euro.

Sono stati inoltre predisposti i decreti concernenti in particolare la smaterializzazione del Durc e i criteri di individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste per il ricorso ai contratti di solidarietà.

Il SOTTOSEGRETARIO richiama infine l'attenzione sul decreto, in via di definizione, previsto dal comma 207 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, nonché sulla predisposizione e pubblicazione di diversi decreti attuativi in materia di fondi di solidarietà bilaterali per la tutela di settori non coperti da CIGO e CIGS.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) si dichiara soddisfatto della risposta limitatamente all'avvenuta predisposizione dello schema di decreto ed alla trasmissione di esso alla Conferenza Stato-Regioni. Esprime invece grave insoddisfazione per quanto attiene alla ricostruzione della fase precedente all'adozione, anche in considerazione della struttura dello schema, a quanto gli consta assai semplice. Correttamente nell'atto si lascia all'autonomia regionale ogni definizione dello strumento da attivare; anche perciò l'atto avrebbe potuto, e dovuto, essere adottato in tempi assai più contenuti persino dei tre mesi entro i quali il Governo era delegato ad operare, e ciò a maggior ragione considerato l'elevato numero dei dipendenti del Ministero del lavoro, il cui ritardo ha infatti rischiato di vanificare la stessa norma legislativa. In questo senso riterrebbe auspicabile che ai dirigenti pubblici e alle strutture da essi dipendenti vengano posti obiettivi specifici di tempestività, cui riferirsi in sede di valutazione dei medesimi. Sul tema del contratto di ricollocazione egli avanza altresì il dubbio di resistenze di natura politica, finalizzate a ritardare il processo di integrazione tra il servizio pubblico e i privati.

Il sottosegretario BOBBA risponde quindi all'interrogazione n. 3-01239, che richiama l'attenzione sulla situazione finanziaria dell'INPS e della connessa sostenibilità futura dell'intero sistema previdenziale, con particolare riferimento agli effetti finanziari del soppresso INPDAP sul bilancio dell'INPS, a seguito dell'incorporazione disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Rileva che non emergono elementi di preoccupazione in ordine alla generale tenuta del sistema previdenziale pubblico grazie agli interventi di riforma che si sono succeduti nel tempo e, da ultimo, alle misure introdotte con il citato decreto-legge, in relazione alle quali evidenzia che le incidenze negative sul bilancio dell'INPS dipendono dall'assorbimento del disavanzo dell'INPDAP, per cui, dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica, l'operazione è neutra in termini di indebitamento netto. Con riferimento alla situazione pregressa, segnala che nel 2012, per effetto dell'incorporazione, il patrimonio INPS ha subito una riduzione di circa 20 miliardi.

Quanto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato, ricorda che l'articolo 2, comma 449, della legge finanziaria 2008, ha eliminato il previsto trasferimento a carico dello Stato, determinando conseguentemente dal 2008 uno squilibrio finanziario tra le entrate contributive e le spese per prestazioni istituzionali, da imputare anche a fattori esogeni, tra i quali le politiche limitative del *turn-over* nel pubblico impiego e la riduzione del personale nella pubblica amministrazione prevista dalla *spending review*. Tali criticità sono state affrontate con l'articolo 2 della legge n. 183 del 2011, che ha introdotto nuovi meccanismi di finanziamento statale a sostegno delle gestioni previdenziali *ex* INPDAP. La situazione del pregresso disavanzo patrimoniale è peraltro stata risolta grazie all'intervento previsto nella legge di stabilità per il 2014, che ha considerato definitive le anticipazioni di bilancio disposte in favore dell'INPDAP, fino al 31 dicembre 2011. Il miglioramento dell'equilibrio gestionale dimostra un disavanzo finanziario complessivo dell'Istituto pari a 8.342 milioni di euro a fronte dei previsti 12.021 milioni. Nel bilancio dell'Istituto esiste l'unitarietà della gestione finanziaria, che consente di operare interventi a favore delle gestioni finanziariamente deficitarie.

Le Amministrazioni pubbliche versano comunque regolarmente i contributi correnti, secondo le modalità operative e procedurali definite dall'INPS tramite ampie e aggiornate indicazioni.

Conclusivamente, nel ribadire che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto non reca alcun pregiudizio alla sostenibilità del sistema pensionistico, sottolinea che l'INPS ha conseguito i risparmi previsti dalla legge sulle spese di funzionamento.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando che i rassicuranti dati forniti corrispondano alla realtà, segnatamente con riferimento alla sostenibilità del sistema pensionistico. Si augura che anche la dichiarazione concernente la regolarità dei versamenti contributivi da parte dello Stato corrisponda alla realtà dei fatti, considerato il controllo occhiuto dello Stato sui versamenti effettuati dai privati cittadini datori di lavoro. Coglie l'occasione per ricordare i dati allarmanti riguardanti il settore pensionistico italiano e le evidenti disparità dei trattamenti pensionistici che verranno goduti dalle nuove generazioni, aggravate dalla cosiddetta legge Fornero.

La presidente SPILABOTTE ringrazia il rappresentante del Governo e i senatori intervenuti e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAGANO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria**163^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1568) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(205) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MATURANI (*PD*), nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, premette che la materia dell'agricoltura sociale attende da molto tempo un intervento regolatorio del legislatore statale, che dia una cornice normativa adeguata all'impegno profuso dagli operatori del settore, i quali hanno mostrato di poter conseguire risultati importanti, tra l'altro, nel campo delle attività di tipo terapeutico o funzionali al reinserimento sociale.

Si sofferma quindi a illustrare il disegno di legge n. 1568, trasmesso dalla Camera dei deputati e già adottato dalla Commissione di merito come testo base, che a suo avviso detta una disciplina esaustiva e opportunamente modellata in relazione alle peculiari esigenze del settore.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, nelle aree rurali.

Il comma 1 dell'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale: sono tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo – ovvero dalle cooperative di cui al comma 4 – volte a realizzare: l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa, inseriti in progetti di riabilitazione sociale; servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica; prestazioni e servizi terapeutici – finalizzati alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative – anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante; iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (comma 2).

Il comma 3 qualifica le attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Il comma 4 prevede che le attività di cui al comma 1 possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento, dette cooperative sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Il comma 5 prevede che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte in associazione con le cooperative, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.

Il comma 6 prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici competenti per il territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli ed istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia di programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi, al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite dall'Osservatorio di cui al successivo articolo 7. Le imprese riconosciute sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

Il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 prevede che i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale mantengano o acquisiscano il riconoscimento della ruralità.

L'articolo 6 prevede i seguenti interventi di sostegno: le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere hanno facoltà di inserire tra i criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale (comma 1); i comuni adottano specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche (comma 2); gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli (comma 3); gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata (comma 4).

Il comma 6 stabilisce che le regioni, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale ed allo sviluppo dell'agricoltura sociale.

Il comma 7 prevede che le regioni e le province autonome adottino appositi provvedimenti di sostegno alle attività di agricoltura sociale.

L'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica, in riferimento alle procedure in corso in sede consultiva, che nella seduta di domani saranno avviate le discussioni generali in merito ai disegni di legge in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione e di agricoltura sociale. Saggiunge che, in relazione all'andamento dell'esame presso le Commissioni di merito, l'espressione dei pareri avrà luogo nella seduta che verrà convocata nella giornata di martedì.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, in esecuzione del mandato conferito dalla Commissione, è stato redatto il parere favorevole, con osservazione, sul disegno di legge n. 1637. Il parere, inviato ieri alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, è pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1637**

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;
premessi che i fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive richiedono politiche volte non solo al contrasto e alla repressione, ma anche alla predisposizione di strumenti educativi e culturali finalizzati alla prevenzione;

considerato che il provvedimento reca importanti misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, nonché di sostegno agli enti locali interessati dai flussi migratori;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

l'articolo 8 del provvedimento – il cui testo, nella parte inserita dalla Camera, non appare sufficientemente chiaro, sia per ciò che concerne le modalità di svolgimento della sperimentazione della pistola elettrica *Taser*, sia per quel che riguarda il ruolo attribuito in materia al Ministro della salute – andrebbe integrato con la previsione di un termine per il completamento della sperimentazione, nonché di un obbligo di relazione del Governo alle Camere sulle relative risultanze.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

98^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2014, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 112)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Preliminarmente all'avvio della seduta, il presidente MARINELLO manifesta apprezzamento per la presenza del ministro Galletti.

Il relatore MANCUSO (*NCD*) si associa all'apprezzamento del Presidente e procede ad illustrare l'atto del Governo, che reca, ai sensi del comma 40, dell'articolo 1, della legge n. 549 del 1995, la relazione descrittiva dei criteri adottati e delle azioni preliminari avviate per la definizione del quadro di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, nell'ambito della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 13 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, sul capitolo 1551, piano gestionale 1, della tabella n. 9 del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014. La disponibilità attuale sul capitolo 1551, piano

gestionale 1, è pari ad euro 4.929.403 a seguito della riduzione intervenuta, di euro 896.597, sullo stanziamento iniziale di euro 5.826.000, per effetto del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 e del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014. La novità rilevante, a partire dall'esercizio 2011, è determinata dalle disposizioni introdotte per effetto della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. In particolare, l'articolo 11, comma 3, lettera *d*) ha previsto l'inclusione, in apposita tabella, degli importi, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli esercizi considerati dal bilancio pluriennale per leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità con esclusione delle spese obbligatorie. Sulla base della suddetta espunzione delle spese obbligatorie dalla *ex* tabella C il successivo articolo 52, al comma 1, ha previsto che le spese obbligatorie restano contestualmente determinate dalla legge di bilancio. Pertanto, lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli esercizi a partire dal 2011, ha visto l'introduzione di un nuovo capitolo, il 1552 – Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Detta novità ha determinato una rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551 che per quest'anno, pari ad euro 5.826.000 nello stanziamento iniziale, sono state ulteriormente ridotte all'importo di euro 4.929.403 per effetto delle disposizioni di cui ai decreti-legge dianzi citati. A parziale integrazione dei fondi tagliati dalle sopra indicate normative si è provveduto a richiedere una variazione integrativa dei fondi pari ad euro 450.000. Nel 2013 sono stati assegnati circa 65 milioni di euro agli Enti parco nazionali per le spese obbligatorie e circa 2,8 milioni di euro per l'attuazione della direttiva ministeriale del 28 dicembre 2012 («Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate *ex* Cap. 1551: indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità»), con la quale sono stati fissati obiettivi e modalità per l'impiego delle risorse finanziarie assegnate agli Enti parco sul Capitolo 1551, recante le risorse «per interventi» nelle aree protette. In particolare, le attività sono state indirizzate alla realizzazione integrata e sistemica di nuovi studi e progetti per la conservazione della biodiversità ed alla catalogazione, sulla base della valenza scientifica, degli studi già effettuati dagli Enti parco. A seguito della predetta direttiva gli Enti parco hanno presentato nei tempi previsti dal cronoprogramma le azioni per la conservazione della biodiversità in un'ottica di sistema. I parchi sono stati raggruppati in quattro ambiti ecoregionali, per i quali sono state individuate e selezionate azioni di sistema trasversali, azioni di sistema, azioni complementari. Per le aree marine protette, considerato che a partire dal 2012 sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato, che garantisce uniformità e innalzamento degli standard gestionali, la direttiva 2013 ha previsto specifici finanziamenti (complessivamente euro 1.380.000, con quote di euro 70.000 per le aree marine specialmente protette di importanza mediterranea e di euro 40.000 per le aree marine protette che non sono di speciale importanza

mediterranea), per l'avvio, come per i parchi nazionali, di un processo di ricognizione delle conoscenze sulla biodiversità fin qui acquisite attraverso gli studi e i monitoraggi effettuati, nonché l'elaborazione sperimentale di un modello di eco rendiconto naturalistico. In conseguenza di tali considerazioni, i soggetti beneficiari e le destinazioni di spesa previsti per il riparto 2014 del capitolo 1551 sono ventitre Enti parco nazionali, ventisette aree marine protette, obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale, azioni di rilevanza nazionale e tre parchi minerari. Nell'ambito di queste categorie di soggetti beneficiari e di destinazioni di spesa indicate, l'importo occorrente per gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle convenzioni internazionali risulta complessivamente pari ad euro 465.000, di cui euro 260.000 destinati alla convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ed euro 205.000 alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES). Per la voce «Azioni di rilevanza nazionale» si è ritenuto di riservare una quota pari ad euro 154.403, su cui verranno compensati eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551. Le risorse imputate a questa categoria, nello specifico, saranno destinate a programmi e attività di rilevanza nazionale anche con riferimento ad EXPO 2015. Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 250.000, 250.000 e 170.000. Nella tabella riportata nell'atto in esame è contenuta la suddivisione, per voci di destinazione, dell'attuale disponibilità presente sul capitolo 1551, e di quella prevista in assestato. La procedura per il riparto della quota destinata agli Enti parco nazionali, tiene conto della superficie occupata da ciascun Parco (con un peso del 30 per cento) dell'estensione delle superfici naturali (con un peso del 50 per cento) e del numero dei comuni esistenti in tutto o in parte nel territorio di ciascun Parco (con un peso del 20 per cento). Nel 2012 altresì, è stato definito ed adottato un metodo per l'assegnazione delle risorse destinate alle aree marine protette per i finanziamenti ordinari, in particolare sono stati applicati «criteri obiettivi di riparto» suddivisi in: macroaree tutela dell'area marina protetta, impatto antropico ed efficienza gestionale, che è stato aggiornato anche nel 2014. Il modello di gestione del sistema nazionale delle aree marine protette italiane si completa poi con una sperimentazione che è in corso e si completerà nel 2017, per l'individuazione di indicatori di efficacia di gestione per monitorare le attività delle aree marine protette rispetto alle finalità istitutive e la successiva applicazione sperimentale della metodologia individuata. La procedura per la ripartizione della quota destinata alle aree marine protette è stata elaborata sulla base della distinzione tra le aree ASPIM e non, prevedendo per le prime euro 70.000 e per le altre euro 40.000. Le ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) vengono istituite sulla base della Convenzione di Barcellona del 1978, ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e dal Protocollo relativo alle aree

specialmente protette e la biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP) che prevede, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l'istituzione di ASPIM. La lista ASPIM in Italia comprende trentadue siti, tra i quali anche l'area internazionale del Santuario per i mammiferi marini. Le aree marine protette italiane inserite nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea sono dieci.

Si apre la discussione.

Il senatore CALEO (*PD*) chiede se vi siano gli elementi di novità nei criteri di ripartizione adottati dal Ministero dell'ambiente e se il finanziamento dei parchi minerari fosse previsto anche negli anni passati.

La senatrice MORONESE (*M5S*) interviene esprimendo l'orientamento contrario del suo Gruppo sul provvedimento poiché la disponibilità attuale sul capitolo 1551, piano gestionale 1, è pari a euro 4.929.403, a fronte di uno stanziamento iniziale pari a euro 5.826.000, risultando insufficiente e ponendo un problema di conservazione, valorizzazione della natura in Italia che incide non solo sulla sistema di gestione di Enti parchi e di conservazione della biodiversità ma che comporta forti, inevitabili ripercussioni anche sul sistema di controlli ambientali e sul sistema di monitoraggio della biodiversità. Il Governo con questo stanziamento esiguo di fondi, dimostra – ancora una volta – l'indifferenza nei confronti delle risorse ambientali del Paese. Inoltre, nel provvedimento in esame, si rinviene uno stanziamento di fondi da destinare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, assolutamente insufficiente a far fronte alle esigenze di tali organismi.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) stigmatizza la progressiva riduzione delle risorse assegnate agli Enti parco. Sottolinea l'esigenza di recuperare risorse finanziarie necessarie attraverso politiche che mettano a fattore economico il patrimonio di cui i territori dispongono. Ritiene infine che il riferimento al parametro del numero dei Comuni non sia corretto ai fini della quantificazione delle risorse da indirizzare agli enti destinatari, poiché più congruo sarebbe stato tener conto del numero degli abitanti.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) manifesta perplessità in ordine all'insufficienza degli elementi informativi resi dal Ministero ai fini della quantificazione delle risorse da devolvere in favore degli enti e delle azioni-obiettivo indicate nello schema di riparto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) evidenzia la contraddittorietà tra la progressiva riduzione delle risorse destinate alle aree protette, comunque denominate, e la richiesta di ampliare il numero dei parchi, emersa nell'am-

bito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034. Paventa infine i rischi derivanti da pericolose forme di valorizzazione delle risorse delle aree protette, che – in quanto demaniali – sono di proprietà collettiva e non possono essere svendute, se non a pena di incostituzionalità.

Il presidente MARINELLO fa presente che i criteri di riparto adottati dal Ministero sono gli stessi dello scorso anno ed appaiono corretti poiché contemperano elementi quantitativi con elementi dimensionali ed ambientali. Anche negli anni passati, infine, erano previste risorse in favore dei parchi minerari.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione.

Il ministro GALLETTI interviene in sede di replica sottolineando l'importanza della conservazione e della valorizzazione delle aree protette, quali obiettivi prioritari per l'azione politica del suo Dicastero.

Il senatore CALEO (*PD*) interviene incidentalmente invitando il Ministro a dare la più ampia divulgazione allo studio sugli adattamenti climatici in corso di elaborazione, anche al fine di svolgere una funzione di pedagogia ambientale che prevenga le conseguenze più drammatiche sull'ambiente e sulle persone.

Il ministro GALLETTI assicura la più ampia disponibilità del Ministero ad intervenire nel senso auspicato dal senatore Caleo e fa presente che, nella giornata di oggi, la Strategia nazionale sui cambiamenti climatici sarà trasmessa per l'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La dimensione urbana delle politiche dell'UE – Elementi fondanti di una Agenda urbana UE (COM (2014) 490 definitivo) (n. 45)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il documento della Commissione europea avente per oggetto la dimensione urbana delle politiche dell'Unione europea, sottolineando che l'Europa si trova, soprattutto nelle città, a rispondere a sfide continue in relazione all'economia, al clima, all'ambiente, nonché alla società in generale. La maggior parte di tali sfide presenta una forte connotazione urbana: i problemi si concentrano principalmente nelle città e intorno ad esse, riguardando povertà, segregazione sociale e nello spazio e degrado ambientale, ma trovano anche più facil-

mente soluzione proprio nelle città o per il loro tramite. Attualmente circa 359 milioni di persone, pari al 72 per cento della popolazione dell'Unione europea, vivono in città, paesi e sobborghi urbani. Sebbene il tasso di urbanizzazione della popolazione abbia subito negli ultimi anni un rallentamento, la quota della popolazione urbana raggiungerà un livello superiore all'80 per cento entro il 2050. Nelle aree urbane si pone pertanto l'esigenza di organizzare politiche europee finalizzate alla promozione della crescita e dell'uso efficiente delle risorse. Molte città europee risentono tuttavia di una insufficiente capacità di avviare e realizzare i cambiamenti strutturali necessari, a causa di una organizzazione amministrativa obsoleta, e la permanente situazione di crisi economica ha comportato la disponibilità di minori risorse finanziarie. Inoltre le politiche urbane variano notevolmente tra gli Stati e sono la conseguenza di normative, pianificazioni urbanistiche, progettazione degli spazi urbani e interventi combinati di politiche settoriali tra loro diversi, che sono rimasti circoscritti fino ad oggi nelle singole aree urbane. È invece necessario pensare alle aree metropolitane come ad un ambito autonomo di indirizzo strategico e politico. L'avvio di una politica urbana europea presuppone quindi un coordinamento delle politiche urbane nazionali. In tale contesto, le politiche di coesione dell'Unione europea, quali le iniziative comunitarie URBAN, con la successiva aggiunta degli sviluppi urbani sostenibili nella definizione dei programmi operativi della Direzione politiche regionali, hanno inteso promuovere un processo intergovernativo con esperienze pratiche, consentendo di costituire il cosiddetto «*acquis urbano*».

Alla Commissione viene pertanto richiesto di svolgere un approfondimento ed una riflessione particolare sui temi dell'Agenda urbana dell'Unione europea valutando quali siano le ragioni che ne giustificano la istituzione, in quali campi tale iniziativa potrebbe produrre il maggiore valore aggiunto e quali aspetti dello sviluppo urbano trarrebbero beneficio dall'approccio concertato tra i diversi settori e i distinti livelli di *governance*. Occorre inoltre considerare se l'Agenda urbana dell'Unione debba essere focalizzata su un numero limitato di contesti urbani o se sia necessario delineare un quadro generale per incentivare l'attenzione sulla dimensione urbana delle politiche comunitarie a tutti i livelli, rafforzando il coordinamento tra politiche settoriali ed i responsabili a livello di città, Stati membri ed Unione europea. La definizione della portata e degli elementi fondamentali dell'Agenda urbana dovranno inoltre costituire un elemento per il rafforzamento dell'impegno e della partecipazione delle città alle politiche dell'Unione, anche attraverso una migliore comprensione dei processi di sviluppo urbano e mediante la promozione di una più consistente conoscenza del territorio. Va infine qualificato il ruolo dei diversi livelli di Governo nella definizione, nello sviluppo e nell'attuazione dell'Agenda urbana dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con nota dell'8 ottobre 2014, la proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Ai sensi di tale disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita alle Commissioni riunite 10^a e 13^a per l'espressione del parere di competenza entro il termine del prossimo 8 novembre.

Ricorda inoltre che – secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto n. 45 del 2014 – il direttore dell'ISIN è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 45, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta.

Il curriculum professionale del dottor Agostini sarà tempestivamente comunicato ai componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del professore Umberto Arena, ordinario presso la facoltà di scienze e tecnologie ambientali della Seconda Università di Napoli, svolta giovedì 9 ottobre 2014 in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**99^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE REFERENTE*

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (*PD*) illustra il disegno di legge, che mira al rafforzamento delle politiche ambientali, consolidando e completando il percorso riformatore avviato con la legge n. 61 del 1994, grazie alla quale fu istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e vennero poste le basi per la costruzione di strutture, di competenze professionali e tecnologiche acquisite attraverso lo studio, l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei dati ambientali. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esito ad un'approfondita attività istruttoria che ha consentito l'acquisizione di significativi elementi conoscitivi, grazie anche al contributo di tutti i Gruppi parlamentari.

Il lavoro istruttorio svolto nelle audizioni ha rappresentato una risorsa per l'arricchimento del testo, con il contributo di riflessioni e di proposte, grazie all'apporto dei rappresentanti di AssoArpa, dell'ISPRA, di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione medici per l'ambiente, del Capo della Protezione civile, dei rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'ENEA e di Rete Imprese Italia. Il disegno di legge si prefigge pertanto l'obiettivo del riconoscimento normativo del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento finalizzate – secondo quanto prevede l'articolo 1 – ad assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. L'articolo 2 reca definizioni funzionali all'applicazione della legge, tra le quali la definizione di Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, quale rete che attua i LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali disciplinati dall'articolo 9. Il quadro delle funzioni di

indirizzo e coordinamento prevede l'elaborazione di criteri e di *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, l'attività di ricerca e controllo della prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico. L'articolo 5 prevede di trasferire all'ISPRA le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente, per i quali era stato avviato un procedimento di riordino. Tali funzioni sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della legge. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Identica durata è prevista per il contratto del direttore generale. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati specificati, all'articolo 8, i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità. Inoltre, è previsto che presso l'ISPRA sia istituita e costantemente aggiornata un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali, che contiene le informazioni sui requisiti professionali e sullo stato patrimoniale dei direttori delle medesime agenzie. L'articolo 7, comma 1, attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Le leggi regionali disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 10. L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Al riguardo, è opportuno richiamare la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e), secondo cui per «livello essenziale di prestazioni» si intende lo *standard* qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Il comma 2 chiarisce che i LEPTA fissano gli *standard* funzionali, operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi *standard* per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione del catalogo nazionale dei servizi: stabilire che esistano livelli essenziali di prestazioni tecnico-ambientali rappresenta la possibilità di omogeneizzare gli interventi in tutte le Regioni, garantendo a tutti i cittadini lo stesso livello e la stessa qualità di prestazioni in campo ambientale. Sono inoltre disciplinate le modalità di aggiornamento dei LEPTA e del catalogo nazionale, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale e comunque con cadenza non superiore a cinque anni. L'articolo 10 prevede una specifica programmazione triennale delle attività, mentre l'arti-

colo 11 disciplina la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale. L'articolo 12 disciplina la rete nazionale dei lavoratori accreditati. L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale – presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA – con funzioni consultive e parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo e coordinamento per il governo del sistema, ivi compreso il programma triennale, nonché sui provvedimenti del Governo di carattere tecnico in materia ambientale e di segnalazione al Ministero dell'ambiente ed alla Conferenza Stato-Regioni dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge. L'articolo 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema, nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. L'individuazione del personale ispettivo è basata su principi di merito e con il regolamento sono disciplinate le modalità con cui i cittadini segnalano presunti illeciti ambientali. I commi 4 e 5 disciplinano i poteri del personale ispettivo, mentre il comma 6 dispone che il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare, nell'ambito del personale incaricato degli interventi ispettivi, quelli che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il presidente MARINELLO invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, i soggetti da convocare per un ciclo di audizioni breve e significativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RUOLO DEI CONSORZI NELLA GESTIONE DELLE DINAMICHE CONNESSE CON IL RECUPERO E IL RICICLO DEI RIFIUTI, ANCHE ALLA LUCE DEGLI STANDARD E DEGLI OBIETTIVI COMUNITARI

In esito ad una richiesta del senatore Di Biagio, il PRESIDENTE propone di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche relative al ruolo dei consorzi nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero e il riciclo dei rifiuti, anche alla luce degli *standard* e degli obiettivi comunitari.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 15 ottobre 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

25^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM (2014) 494 definitivo) (n. 46): rimessione alla sede plenaria;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro (COM (2014) 473 definitivo) (n. 47): rimessione alla sede plenaria.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Rita Bernardini.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Rita Bernardini, sulla situazione del sistema penitenziario italiano

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 settembre scorso.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Rita Bernardini per aver accettato di intervenire, sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla segretaria dei Radicali Italiani negli ultimi anni nella difesa dei diritti delle persone recluse nelle carceri italiane.

Rita BERNARDINI ricorda che a un anno dal messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, la situazione delle carceri italiane rimane gravissima. Il documento del Capo dello Stato era incentrato sulla sentenza cosiddetta Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, una sentenza pilota che ha evidenziato come la popolazione detenuta italiana fosse in maniera strutturale sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Capo dello Stato sollecitava le Camere a intervenire non solo per dare inizio a una riforma complessiva del sistema penitenziario italiano, ma anche per mettere fine alla umiliante posizione in cui si trovava il nostro paese in quel momento, derivante dalla condanna inflitta dalla Corte europea dei diritti. Tutti i provvedimenti che sono stati adottati negli ultimi dodici mesi valgono per il futuro ma non è stata prospettata quella soluzione rapida e concreta che avrebbe permesso all'Italia di sospendere l'illegalità in cui si trovava e continua a trovarsi, e cioè il ricorso all'amnistia e all'indulto, su cui il Parlamento non si è voluto confrontare.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dato all'Italia un anno ulteriore di tempo per procedere a eliminare il sovraffollamento nelle carceri e a ripristinare condizioni che rispettino la dignità delle persone, valutando positivamente, ma fino a un certo punto, gli sforzi fatti in seguito alla sentenza Torreggiani dal nostro paese. Vanno segnalate moltissime difficoltà nell'applicazione della normativa emanata in materia di rimedi risarcitori per i detenuti che hanno fatto ricorso. Alcuni tribunali di sorveglianza hanno infatti ritenuto inammissibili i reclami presentati in quanto essi facevano riferimento a detenzioni pregresse. Risulta molto complicato per i magistrati ricostruire la storia detentiva di ciascuno e completare l'istruttoria allo scopo procedere al risarcimento. Molti magistrati hanno sottolineato come l'attualità del pregiudizio debba sussistere sia al momento della presentazione del reclamo sia al momento della decisione del medesimo. Inoltre è necessario che il detenuto si rivolga a un avvocato civilista per impostare il ricorso civile. Un altro punto critico riguarda i 3 metri quadrati, spazio minimo che deve essere a disposizione di ciascun detenuto. Non sono chiari i criteri con cui tali metri quadrati vengono calcolati e in realtà in moltissimi istituti lo spazio vitale risulta del tutto insufficiente per chi deve passare gran parte della sua giornata in cella. La garanzia che le persone malate vengano curate continua a rappresentare l'urgenza più forte per il sistema penitenziario, poiché il passaggio di competenza dal ministero della giustizia alle aziende sanitarie locali non è stato ancora perfezionato, creando situazioni di estrema gravità. La magistratura di sorveglianza è sotto organico relativamente a magistrati e a personale amministrativo. I provvedimenti c.d. «svuotacarceri» che si

sono succeduti hanno previsto la liberazione anticipata speciale per alcuni detenuti ma moltissime richieste presentate da dicembre 2013 non sono ancora state evase e tanti detenuti non riescono a usufruire dei benefici. Rimangono pochi i detenuti impegnati in attività lavorativa, circa il 20 per cento della popolazione carceraria, e l'accesso alle attività trattamentali risulta ancora ristretto e non disponibile per la stragrande maggioranza dei detenuti. Un'ultima considerazione merita il regime di carcere duro cosiddetto *41-bis*, su cui diversi organismi internazionali, a partire dal Consiglio d'Europa e recentemente la Commissione delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, si sono espresse condannando la sospensione di diritti e tutele. Emblematico il caso di Bernardo Provenzano, ancora detenuto in regime speciale nonostante sia stato dichiarato incapace di intendere e di volere da tre procure e sia allettato e nutrito con un sondino naso-gastrico.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), nell'esprimere condivisione e apprezzamento per i contenuti dell'intervento appena ascoltato, rileva di aver maturato il convincimento che per migliorare la situazione delle carceri non siano sufficienti misure strutturali, come possono essere considerate amnistia e indulto, né provvedimenti singoli, ciascuno teso ad alleggerire la pressione sulla sovrappopolazione degli istituti penitenziari, ma l'insieme delle due cose. Per quanto riguarda il regime del *41-bis*, al quale ha lavorato specificamente nel contesto dell'indagine portata avanti da questa commissione, sottolinea che a giudicare dalle misure che vengono adottate in applicazione di quel regime, peraltro incompatibile con la nostra Costituzione, l'impressione è che esso serva essenzialmente a stimolare pentimenti o ad ottenere confessioni.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) esprime dubbi che nell'attuale legislatura il Parlamento possa riuscire ad approvare un provvedimento di amnistia e indulto e si chiede, posto che anche il cosiddetto piano carceri difficilmente potrà trovare applicazione, in che modo si possa sperare di migliorare la situazione delle carceri italiane.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) condivide il convincimento che sarà difficile addivenire nell'attuale legislatura ad amnistia e indulto. Chiede poi cosa risulti in merito al superamento del principio di intangibilità del giudicato di cui ha letto in questi giorni su qualche quotidiano. Con riferimento alla sentenza Torreggiani domanda da ultimo quale ci si potrà aspettare potrà essere il responso del Consiglio d'Europa in merito alla situazione delle nostre carceri dopo la decisione di temporeggiare per un altro anno adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Il presidente MANCONI chiede delucidazioni in ordine ad un esposto fatto recentemente dai Radicali Italiani alla Corte dei Conti con riferimento al sistema penitenziario italiano. Inoltre, nell'esprimere condivi-

sione rispetto a quanto ha detto Rita Bernardini in ordine alle criticità della magistratura di sorveglianza, chiede di voler meglio precisare in che modo siano calcolati i 3 metri quadrati di cui alla sentenza Torreggiani.

Rita BERNARDINI sottolinea come il principio della obbligatorietà dell'azione penale incida negativamente sui tempi della giustizia intasando gli uffici giudiziari e costringendo i magistrati a fare scelte, spesso purtroppo arbitrarie, su quali procedimenti far camminare e quali condannare alla prescrizione. Non aiuta un sistema dell'informazione troppo legato agli ascolti che esagera le notizie di cronaca nera accrescendo l'allarme sociale. In questo senso servirebbe una vera trasparenza del sistema penitenziario attraverso, come richiesto da tempo dai Radicali Italiani, una effettiva anagrafe pubblica delle carceri. Quanto all'esposto cui ha fatto riferimento il presidente Manconi riguarda i costi dovuti alla cattiva amministrazione della giustizia ed alla irragionevole durata dei processi.

Il presidente MANCONI ringrazia la dottoressa Bernardini e i senatori presenti al dibattito, dichiarando chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Variazione nella composizione della Commissione

Il presidente Raffaele RANUCCI comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Monchiero, in sostituzione del deputato Renato Balduzzi, dimissionario.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

S. 1568, approvato dalla Camera
(Parere alla 9^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame ricordando che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in titolo in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo sul testo allora sottoposto alla sua attenzione, il 2 luglio 2014, un parere favorevole con due condizioni e un'osservazione.

Nel merito, il testo detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al conseguimento

di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'impresa agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, complementari a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.

All'articolo 3 è stato soppresso il comma 2 del testo già esaminato, con il quale si prevedeva che le regioni dovessero stabilire le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori di agricoltura sociale già attivi all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni possano – anziché debbano, come previsto nel testo esaminato per il parere alla Camera – promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati

di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse. A seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera in recepimento di una condizione espressa dal parere della Commissione per le questioni regionali, anche sul decreto ministeriale predetto è prevista l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Quanto alle regioni, è anche previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.

L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Con un nuovo comma 2 è previsto che l'Osservatorio nazionale curi anche il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni in materia di agricoltura sociale. Si tratta di una disposizione che recepisce il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che conteneva una osservazione per segnalare l'opportunità di un coordinamento tra l'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali, dove istituiti.

Dell'Osservatorio fanno parte, oltre che a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, designati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.

In conclusione, richiama le considerazioni svolte dall'allora presidente Balduzzi, in qualità di relatore, nella seduta del 2 luglio scorso, sui profili di compatibilità del provvedimento in titolo con le disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e sul fatto che molte regioni hanno già legiferato nella materia oggetto del provvedimento stesso.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) chiede al presidente di chiarire meglio alla Commissione in cosa consista l'«agricoltura sociale».

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente e relatore*, chiarisce che si tratta del coinvolgimento in attività agricole – dalla coltivazione della terra all'allevamento degli animali – di persone disabili o ammalate o comunque in condizioni di svantaggio sociale, a fini terapeutici, riabilitativi, di inserimento lavorativo o socio-assistenziali.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*), dopo aver aggiunto alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla natura dell'agricoltura sociale, che conosce anche in qualità di relatore sul provvedimento nella Commissione di merito (agricoltura del Senato), informa i commissari che nella stessa Commissione si registra un ampio anche se non unanime consenso sul provvedimento e che l'intendimento che sembra al momento prevalente è quello di approvare in tempi rapidi e senza modifiche il testo deliberato dalla Camera.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), premesso di condividere lo spirito del provvedimento, che ha lo scopo di aiutare le persone più fragili e più in difficoltà nella ricerca del lavoro, tutelandone la dignità e coinvolgendole in attività aventi anche valenza terapeutica, in combinazione con gli ordinari processi di cura e di riabilitazione, richiama l'attenzione sulla necessità di non perdere di vista, quando si parla di attività imprenditoriali con valore sociale, il fatto che i fini sociali non coincidono con quelli imprenditoriali e che occorre di conseguenza disciplinare con attenzione l'attività imprenditoriale per evitare che il coinvolgimento di persone svantaggiate finisca con il dare luogo a un loro sfruttamento come manodopera sottopagata. Fa presente a questo proposito che una proposta di legge per la disciplina generale del cosiddetto «terzo settore» è all'esame della Commissione affari sociali della Camera e che nella discussione su tale provvedimento si sta affrontando anche la questione da lui richiamata.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, ricorda che – come rilevato già dal presidente – diverse regioni hanno adottato proprie normative in questa materia, rispetto alle quali la proposta di legge in esame non reca novità sostanziali. Rilevante, a suo avviso, è la previsione di un Osservatorio nazionale, che potrà raccordare le esperienze regionali, attraverso il coordinamento con gli osservatori regionali.

Aggiunge che, a suo avviso, sarebbe anche il caso di introdurre nel provvedimento il modello del «laboratorio occupazionale», che è un modello di coinvolgimento che mira a inserire nel lavoro le persone che non sono gravemente disabili ma neanche completamente abili e che, in quanto tali, non possono essere inserite nelle liste di collocamento come disabili.

Il senatore Raffaele RANUCCI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), chiarendo che la sua proposta riprende il contenuto del parere già espresso

dalla Commissione il 2 luglio scorso, per la parte che risulta ancora riferibile al testo a seguito delle modifiche apportate allo stesso nel corso dell'*iter* successivo a tale data.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle ore 8,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(S. 1568, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1568, approvato dalla Camera, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», adottato dalla Commissione di merito come testo base;

rilevato che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;

l'articolo 1 richiama, a fondamento dell'intervento legislativo statale, una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione);

il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento;

il medesimo articolo 3, al comma 2, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13;

considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1, si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,45.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, del procuratore aggiunto, Maria Monteleone, e del sostituto procuratore, Erminio Amelio.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione sul Sistema di protezione dei testimoni di giustizia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, e i senatori Giuseppe

LUMIA (PD), Michele GIARRUSSO (M5S), Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (M5S), Corradino MINEO (PD) e Stefano ESPOSITO (PD).

Esame della proposta di relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159

(Rinvio dell'esame)

Rosy BINDI, *presidente*, nel rinviare l'esame della proposta di relazione ad una successiva seduta, avverte, in qualità di relatrice, che sarà inviata una copia di tale proposta a tutti i commissari affinché ne possano prendere visione.

La seduta termina alle ore 23.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del dottor Carlo Cottarelli, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Cottarelli.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (*NCD*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), la senatrice Raffaella BELLOT (*LN-Aut*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Cottarelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti (CNPADC)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la CNPADC il presidente Renzo Guffanti, accompagnato dal direttore generale, Tommaso Pellegrini, e dal responsabile del servizio investimenti mobiliari, Fabio Lenti.

Svolge una relazione Renzo GUFFANTI, *presidente della CNPADC*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe GALATI (*FI-PDL*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Renzo GUFFANTI, *presidente della CNPADC*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della CNPADC, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 15 ottobre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Esame e approvazione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame ed approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione del 14 ottobre scorso, nonché di alcune ulteriori integrazioni apportate alla luce delle osservazioni pervenute da parte di taluni gruppi.

Come già precisato in Ufficio di presidenza, il testo tiene conto della consolidata prassi delle Commissioni parlamentari di inchiesta; per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute del regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale.

Dopo gli interventi del deputato Emanuele COZZOLINO (*M5S*) e del senatore Aldo DI BIAGIO (*PI*), pone in votazione i singoli articoli e il testo del regolamento interno nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva, quindi, gli articoli 1 e 2.

Dopo un intervento del senatore Stefano LUCIDI (*M5S*) e le precisazioni del Presidente, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Interviene, quindi, nuovamente il senatore Stefano LUCIDI (*M5S*), al quale risponde il Presidente.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 14.

Chiede chiarimenti il deputato Emanuele COZZOLINO (*M5S*), al quale risponde il Presidente.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli articoli 15, 16, 17 e 18.

Intervengono sull'ordine dei lavori la deputata Arianna SPESSOTTO (*M5S*), il senatore Paolo NACCARATO (*GAL*), il deputato Antonio DISTASO (*FI-PDL*), il senatore Aldo DI BIAGIO (*PI*) e i deputati Rocco PALESE (*FI-PDL*) e Francesco Saverio GAROFANI (*PD*), ai quali replica il Presidente.

Dopo un intervento della senatrice Alessandra BENCINI (*MISTO*), la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 e il regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione di ieri, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato la deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*vedi allegato 2*).

Nel corso della medesima riunione si è, inoltre, convenuto di procedere alle audizioni del sottosegretario Marco Minniti, quale Autorità delegata ai sensi della legge n. 124 del 2007, per una prima ricognizione della documentazione di interesse esistente presso i servizi di informazione e sicurezza e dell'eventuale presenza di pregressi segreti di Stato, nonché del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, per verificare l'esistenza presso le rispettive strutture ministeriali di atti o documenti riguardanti l'inchiesta.

Sempre nella riunione del 14 ottobre l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha concordato sulla necessità di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'acquisizione agli atti della Commissione di tutta la documentazione che non sia stata in passato acquisita dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate del caso Moro e che sia custodita, prodotta o comunque acquisita dalla Presi-

denza del Consiglio, dai suoi organi ed uffici, ivi inclusi quelli del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Si è, altresì, convenuto di richiedere al Presidente del Consiglio – nell'eventualità che taluno dei documenti richiesti sia stato in passato assoggettato a segreto di Stato – l'adozione dei provvedimenti necessari per la rimozione di tale vincolo ai sensi dell'articolo 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007.

Comunica quindi che, su conforme avviso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha provveduto a richiedere ai vertici della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza la designazione di un ufficiale di collegamento che possa fungere da raccordo tra la Commissione e ciascuna delle suddette Forze dell'ordine nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Preannuncia, infine, che nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi saranno esaminate le questioni concernenti l'acquisizione degli atti delle precedenti Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate del caso Moro.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Intervengono per richiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proposte il deputato Ignazio LA RUSSA, la deputata Arianna SPES-SOTTO (M5S), il senatore Paolo CORSINI (PD) e il deputato Gero GRASSI (PD).

Il Presidente ricorda, infine, che essendosi concluso nella seduta odierna l'esame del regolamento interno la seduta della Commissione di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO
E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 82 del 30 maggio 2014, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Organizzazione)

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-

dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qualora oc-

corra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni utili all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 5 della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l'attività istruttoria può essere affidata dal Presidente, per un tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presidente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione sull'attività svolta. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di collaboratori esterni alle attività dei comitati.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora nel corso dell'inchiesta emergano notizie di reato, il Presidente ne informa l'autorità giudiziaria e di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche agli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni, che sono comunicate alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, che può essere a titolo gratuito oppure prevedere la corresponsione di un rimborso spese o, in alternativa, di una indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto, nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza, esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5, comma 8, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Ciascun collaboratore esterno riferisce al Presidente e, quindi, all'Ufficio di presidenza circa l'esecuzione del proprio incarico e gli esiti dell'attività svolta; può assistere alle sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; riferisce alla Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deliberato dall'Ufficio di presidenza.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

ALLEGATO 2

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

(adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014)

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

- a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
- c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
- d) scritti anonimi o apocrifi;
- e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
- f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annota-

zione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, anche non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Mercoledì 15 ottobre 2014

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
LO MORO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

